

All. "A"

LISTA IN MATERIA DI CONTROLLI ALLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
DI TERAMO

(art. 14, comma 2, Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35)

Di seguito si trascrivono le competenze camerali in materia di controlli presso imprese, con le relative fasi di individuazione nonché i criteri e le modalità di svolgimento dei sopralluoghi.

A) ATTIVITA' ISPETTIVE

1) Controlli sulla conformità alle leggi vigenti dei seguenti prodotti:

(a) sicurezza dei giocattoli: D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 "Attuazione della direttiva n. 88/378/CE relativa al ravvicinamento degli stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli a norma dell'art. 54 della legge 29.12.1990, n. 428 (per giocattoli immessi sul mercato prima del 20 luglio 2011) o D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 "Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli" (per giocattoli immessi sul mercato dal 20 luglio 2011);

(b) prodotti elettrici/elettronici: - Legge 18 ottobre 1977, n. 791 "Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione." sulla sicurezza del materiale elettrico; - D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 194 "Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE." relativo alla compatibilità elettromagnetica;

(c) dispositivi di protezione individuale di prima categoria: D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.";

(d) prodotti generici non oggetto di normative specifiche in materia di sicurezza: Parte IV "Sicurezza e Qualità" Titolo I "Sicurezza Prodotti" del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229."; in particolare sono scelte le famiglie di prodotto oggetto delle norme tecniche i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ai sensi della direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti;

(e) prodotti tessili: - legge 26 novembre 1973, n. 883 "Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili."; - D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515 "Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883, sulla etichettatura dei prodotti tessili."; - D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194 "Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile."; e dall'8 maggio 2012: Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011; - Legge 8 aprile 2010, n. 55 "Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti tessili della pelletteria e calzaturieri"

(a tal proposito vedi Dir. Stato 30.9.2010)

(f) calzature: D.M. 11 aprile 1996 "Recepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore." relativo all'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature.

I controlli sono, in linea di massima, eseguiti presso le imprese che fabbricano, importano o commercializzano i prodotti oggetto della vigilanza.

Le imprese da controllare sono estratte dal database del Registro delle Imprese, avendo come riferimento:

- Tipo di localizzazione (sulla provincia di Teramo): sede di “impresa” e sede “unità locale”;
- Importanza attività: Prevalente; Primaria; Secondaria;
- Stato impresa: Attiva;
- Procedure in corso: Nessuna;
- Attività: individuata mediante utilizzo dei codici ATECO 2007;
- Si potrà decidere, in alternativa all'estrazione di cui ai punti precedenti, di indirizzare la scelta su un centro commerciale ove sussistono varie tipologie di attività, tra le quali il funzionario preposto all'accertamento ne sceglierà quella pertinente al settore da sottoporre a verifica, ed ove il flusso consumatori è sicuramente più accentuato.

L'estrazione è casuale; per ciascuna tipologia di prodotto, sarà estratto un numero di imprese pari a 3 volte il numero di controlli che si deciderà di portare a termine e di conseguenza si procederà ai secondo l'ordine di estrazione. I controlli sono effettuati senza preavviso all'azienda e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettera a) punto 2, del D.L. 13.5.2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia” convertito in Legge 12.7.2011, n. 106.

Poiché l'oggetto della vigilanza non sono le aziende ma i “prodotti”, tutti i prodotti ricadenti nelle normative su indicate, presenti in una azienda potranno essere controllati (es. gli occhiali da sole venduti nei negozi di abbigliamento), indipendentemente dal prodotto in relazione al quale l'azienda è stata estratta.

Si darà luogo a controllo anche su segnalazione da parte di terzi, purché la segnalazione sia opportunamente documentata e sottoscritta, e in ogni caso dopo una valutazione da parte dell'Ufficio preposto.

Si darà sempre seguito a una richiesta di intervento proveniente dal Ministero dello Sviluppo Economico, titolare della vigilanza sui prodotti elencati.

L'approccio all'impresa controllata è sempre impostato in modo da creare il minor impatto possibile ed il minor disagio all'attività dell'azienda.

Il controllo si articola in:

- controllo visivo su 10 prodotti presenti in azienda scelti a caso, verificando i soli aspetti formali;
- sui prodotti indicati nei precedenti punti da a) a d) può essere svolto un controllo documentale, richiedendo al soggetto responsabile dell'immissione sul mercato la documentazione attestante la conformità del prodotto; quanto fornito verrà sottoposto, assieme ad un esemplare del prodotto, ad un organismo autorizzato che ne verifica l'idoneità; in linea di massima questo controllo viene eseguito sui prodotti che hanno evidenziato una non conformità formale in base al controllo visivo;
- per tutti i prodotti di cui alle precedenti lettere da a) a f) può inoltre essere eseguito un prelievo di un numero adeguato di esemplari al fine di sottoporli a un controllo strumentale da parte di un organismo autorizzato o accreditato; anche in questo caso si privilegiano i prodotti con irregolarità formali.

I controlli su un singolo prodotto riscontrato come non conforme coinvolgono, oltre all'impresa estratta, tutta l'eventuale catena commerciale a monte al fine di accertare le singole responsabilità degli operatori, con particolare riguardo alla posizione dell'impresa che ha immesso il prodotto sul mercato.

2) Controlli sugli obblighi di informazione ai consumatori circa i consumi di carburante e le emissioni di CO₂ delle autovetture nuove di cui al D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, articolata in:

- (a) controlli presso i punti vendita;

(b) controlli del materiale pubblicitario pubblicato su giornali e periodici (questa attività non coinvolge le imprese del settore ma ha comunque ricadute su di esse nel caso di accertamento di violazioni).

Le fasi di individuazione dei punti vendita di auto nuove da controllare e i criteri e modalità di controllo sono le medesime del punto 1), limitatamente al solo controllo visivo eseguito su tutti i modelli presenti nel punto vendita, oltre che alla verifica della presenza del manifesto di cui all'art. 5 della norma.

Per il materiale pubblicitario di auto nuove, si controlla quanto compare sui quotidiani e periodici registrati presso il tribunale di Teramo.

3) *Vigilanza sull'attività dei magazzini generali di cui al R.D.L. 1 luglio 1926, n. 2290 e al R.D. 16 gennaio 1927, n. 126.*

La norma prevede che le Camere riferiscano annualmente al Ministero dello Sviluppo Economico sullo stato dei magazzini generali presenti in provincia; ne deriva che, in linea di massima, tutti i magazzini generali sono controllati una volta all'anno.

Il controllo è volto a verificare lo stato delle merci depositate, il regolare svolgimento dell'attività ed il rispetto delle condizioni con le quali la legge consente l'emissione di fedi di deposito e note di pegno sulle merci depositate.

B) ATTIVITA' METROLOGICHE

Riferimento normativo, sulle unità di misura, per tutte le operazioni di sorveglianza o vigilanza:
DPR 12 agosto 1982, n. 802 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unità di misura"

■ TIPOLOGIA DEI CONTROLLI:

1) FABBRICANTI DI STRUMENTI METRICI IN CONFORMITA' METROLOGICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA LEGALI DIVERSI DAI MID

- D.M. 28 marzo 2000 n. 179 "Regolamento recante norme di attuazione della L. 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure."

Controlli presso la sede produttiva del fabbricante:

- Coerenza della produzione in conformità metrologica con il provvedimento di riconoscimento;
- Documenti di ammissione a verifica metrica degli strumenti in produzione;
- Gestione e riferibilità metrologica dei campioni di lavoro e delle apparecchiature idonee per l'effettuazione delle prove di verifica prima;
- Procedure delle prove metrologiche adottate per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per es. gli errori massimi permessi);
- Rapporti di verifica prima e dei documenti di conformità degli esemplari verificati:
 - a) per gli strumenti a magazzino: effettuazione di prove di verifica prima su alcuni esemplari.
 - b) per gli strumenti installati: verifica evidenze di corretta effettuazione prove.

2) LABORATORI CHE ESEGUONO LA VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA LEGALI DI CUI AL D.M. 10/12/2001

- D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 "Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non

automatico.” modificato dal D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40 “Attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 90/384/ CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.”

- D.M. 28 marzo 2000, n.182 “Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio.”

Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura.

- Direttiva 4 aprile 2003 “Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica periodica degli strumenti di misura”

- Direttiva 30 luglio 2004 “Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia adottati dai Laboratori riconosciuti idonei”

Controlli presso la sede operativa del laboratorio:

● Coerenza della tipologia di strumenti verificati con quella indicata nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

● Documenti di ammissione a verifica metrica e di conformità degli strumenti verificati;

● Gestione e riferibilità metrologica dei campioni di lavoro e delle apparecchiature idonee per l'effettuazione delle prove di verifica periodica;

● Procedure delle prove metrologiche adottate per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per es. gli errori massimi permessi);

● Gestione dei Rapporti di verifica periodica degli esemplari verificati.

Controlli presso gli utenti metrici:

● Effettuazione di prove di verifica periodica su un campione rappresentativo di strumenti verificati dal Laboratorio.

3) *SORVEGLIANZA IN SERVIZIO DI STRUMENTI DI MISURA LEGALI (SIA MID CHE DIVERSI DAI MID)*

- R.D. 23/8/1890 n.7088 “Approvazione del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991.”

- R.D. 12/6/1902 n.226 “Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure.”

- R.D. 31/1/1909 n.242 “Approvazione del regolamento per il servizio metrico.”

- D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 “Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.”

- D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40 “Attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 90/384/ CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.”

- D.M. 28 marzo 2000 n.179 “Regolamento recante norme di attuazione della L. 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure.”

- D.M. 28 marzo 2000, n.182 “Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio.”

- D.M. 10 dicembre 2001 “Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura.”

- Direttiva 4 aprile 2003 “Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica periodica degli strumenti di misura.”

- Direttiva 30 luglio 2004 “Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia, apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verifica periodica.”

- D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.22 “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura.”

- D.M. 29 agosto 2007 “Vigilanza sul mercato degli strumenti di misura di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22, che attua la direttiva 2004/22/CE.”
- D.M. 18 gennaio 2011, n. 31 “Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).”
- D.M. 32 del 18 gennaio 2011 “Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).”
- Direttiva Stato 4 agosto 2011 “Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) di cui all'allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.”
- Direttiva Stato 14 ottobre 2011 “Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica dei distributori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ad apparecchiature ausiliarie ammesse alla verifica metrica ai sensi della normativa nazionale.”
- D.M. 16 aprile 2012 n.75 “Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del [decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22](#), attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).

Controlli:

- Controllo documentale e visivo per valutare la conformità degli esemplari;
- Esecuzione delle prove metrologiche per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per es. gli errori massimi permessi).

4) VIGILANZA SULLA CORRETTA MESSA IN COMMERCIO DI STRUMENTI DI MISURA LEGALI CONFORMI ALLA MID

Riferimenti normativi:

- D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.22 “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura.”
- DM 29 agosto 2007 “Vigilanza sul mercato degli strumenti di misura di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22, che attua la direttiva 2004/22/CE.”
- D.M. 18 gennaio 2011, n. 31 “Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).”
- D.M. 18 gennaio 2011, n. 32 “Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).”
- Direttiva Stato 4 agosto 2011 “Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) di cui all'allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.”
- Direttiva Stato 14 ottobre 2011 “Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica dei distributori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ad apparecchiature ausiliarie ammesse alla verifica metrica ai sensi della normativa nazionale.”
- D.M. 16 aprile 2012 n.75 “Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del [decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22](#), attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).

- Regolamento (CE) n. 765/2008 del parlamento europeo e del consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

- Decisione n. 768/2008/CE del parlamento europeo e del consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE.

Controlli:

- Controllo documentale e visivo per valutare la conformità degli esemplari;
- Prove metrologiche per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per es. gli errori massimi permessi)
- Eventuale prelievo di strumenti da inviare al laboratorio di prova.

5) SORVEGLIANZA NEL SETTORE ORAFO: AZIENDE ASSEGNATARIE DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI , AZIENDE CHE ESERCITANO L'ATTIVITA' DI COMMERCIO ALL'INGROSSO O AL MINUTO DI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI

Riferimenti normativi:

- D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 251 “Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della L. 24 aprile 1998, n. 128.”

- DPR 30 maggio 2002, n.150 “Regolamento recante norme per l'applicazione del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.”

Controlli presso la sede operativa dell'impresa:

- Verifica presenza/idoneità marchi assegnatario e titolo su oggetti in metallo prezioso posti in Vendita;
- Prelievo a campione di oggetti in metallo prezioso posti in vendita per verificarne la titolazione presso il laboratorio accreditato;
- Per gli assegnatari del marchio di identificazione, verifica della presenza e dell'usura della dotazione di punzoni assegnati.

6) SORVEGLIANZA SUI CENTRI TECNICI DEI TACHIGRAFI DIGITALI E/O ANALOGICI

Riferimenti normativi:

- Regolamento (CE) n. 1360/2002 della commissione del 13 giugno 2002 che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

- D.M. 31 ottobre 2003 n. 361 “Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.”

- D.M. 10 agosto 2007 “Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.M. 31 ottobre 2003, n. 361.”

Controlli presso la sede operativa dell'impresa:

- Verifica idoneità apparecchiature presenti e procedure di prova, con compilazione Check list e rapporto di sopralluogo (RS) da inviare ad Ministero dello Sviluppo Economico.

7) SORVEGLIANZA SULLA PRODUZIONE E IMPORTAZIONE DEI PREIMBALLAGGI

Riferimenti normativi:

- D.L. 3 luglio 1976 n. 451 “Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura.”

- Legge 25 ottobre 1978, n. 690 “Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.”

- D.P.R. 26 maggio 1980 n.391 “Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E..”

Controlli presso la sede operativa dell'impresa:

- Controllo visivo e documentale per valutare la conformità del lotto di preimballaggi;
- Controllo a campione di un lotto di prodotti preconfezionati, pronto per la vendita, per valutare il criterio di accettazione o rifiuto del lotto stesso.
- Controllo sull'idoneità dei metodi statistici di controllo utilizzati dal produttore;
- Controllo sull'idoneità degli strumenti metrici utilizzati per il controllo del contenuto effettivo dei preimballaggi.

8) *CONCORSI E MANIFESTAZIONI A PREMIO*

Riferimenti normativi:

Legge 27.12.1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.” art. 19, comma 4;
D.P.R. 26.10.2001, n. 430 “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.”

D.L. 28.4.2009, n. 39 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.” art. 12, comma 1, lettera o);

Decreto Dirett. 5.7.2010 “Rideterminazione della disciplina delle comunicazioni delle manifestazioni a premio, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lett. o), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.”

Controlli presso la sede operativa del promotore:

- Presenza del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, o di un suo delegato, che esegue la verifica della prestazione della cauzione e attesta l'autenticità delle firme sulle dichiarazioni dei soggetti delegati a rappresentare le ditte promotrici, relative all'effettiva consegna dei premi ai vincitori ed alla eventuale devoluzione degli stessi alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997, n. 460.

■ CRITERI E MODALITA' DEI CONTROLLI

Delibera Consiglio Camerale n. 5 del 28.6.2005 “Approvazione del regolamento sulle procedure tecniche e amministrative di esecuzione della verifica periodica”

I controlli in sede di sorveglianza e vigilanza da parte dell'ufficio metrico vengono effettuati:

- a seguito di richiesta da parte delle autorità di controllo (GF, CC, Polizie locali, ecc.) o di esposto pervenuto, senza preavviso all'azienda;
- a seguito di richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di vigilanza straordinaria presso i fabbricanti, gli importatori, i commercianti e, nel caso, gli utilizzatori di strumenti MID;
- seguendo un piano di sorveglianza presso le aziende assegnatarie di marchio di identificazione dei metalli preziosi e presso le aziende che esercitano l'attività di commercio all'ingrosso o al minuto di oggetti in metallo prezioso; le aziende vengono estratte in modo casuale dal corrispondente database del Registro delle Imprese;

- seguendo un piano di sorveglianza presso le aziende che producono o importano preimballaggi; le aziende vengono estratte in modo casuale dal corrispondente database del Registro delle Imprese;
- seguendo piani di sorveglianza per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalle norme in materia presso le aziende che svolgono la fabbricazione in conformità metrologica degli strumenti di misura legali diversi dai MID, presso i laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura legali di cui al D.M. 10/12/2001 e presso i centri tecnici dei tachigrafi digitali e/o analogici.